

DELIBERA PRESIDENTE 10 NOVEMBRE 2025 N. 17

Articolo 1 del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile";

visto in particolare l'articolo 1 del suddetto decreto legge che al comma 1 autorizza l'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico e al comma 2 autorizza l'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura;

visto il comma 3 del predetto articolo 1 che dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159;

visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 1 che dispone che sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, la definizione delle modalità di attuazione del medesimo comma 4 da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159;

considerato che il Consiglio di amministrazione ha adottato la deliberazione 21 luglio 2025, n. 146 avente ad oggetto l'aggiornamento delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole, tempestivamente trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei conseguenti decreti di attuazione;

tenuto conto che il citato decreto ministeriale non è stato ancora adottato pur essendo stato segnalato ai competenti Ministeri che lo stesso avrebbe dovuto essere adottato non oltre il 31 ottobre 2025 per dare modo all'Istituto di realizzare tutte le attività tecnico-procedurali in

tempo utile per l'applicazione delle nuove aliquote dal 1° gennaio 2026, come previsto da ultimo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159;

considerato, in particolare, che l'Istituto deve ancora provvedere al calcolo dei tassi applicabili per l'anno 2026, già sospeso in attesa dell'adozione del predetto decreto, di norma avviato entro la metà di ottobre;

considerato che l'Istituto è tenuto a notificare ai soggetti assicuranti i tassi applicabili per l'anno 2026 e gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo dell'autoliquidazione 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025, in modo che i datori di lavoro possano versare i premi assicurativi dovuti entro il termine del 16 febbraio 2026, come stabilito dagli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

tenuto conto che il procedimento di autoliquidazione è strutturato secondo fasi e tempi tecnici allo stato non comprimibili oltre quanto già differito;

ritenuto che i datori di lavoro sarebbero penalizzati in quanto non potrebbero beneficiare della riduzione del premio in sede di autoliquidazione 2026, con slittamento della fruizione del beneficio verosimilmente nell'anno 2027, ove l'Istituto non applicasse quantomeno in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere il pagamento dei maggiori premi dovuti, le nuove aliquote di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;

tenuto conto della nota del Capo di gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 novembre 2025, con riguardo alla predetta delibera del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;

ravvisata l'urgenza di provvedere posto che è necessario determinare senza ulteriore indugio il tasso applicabile 2026 per avviare le procedure di autoliquidazione;

vista la relazione del Direttore generale in data 6 novembre 2025,

DELIBERA

di autorizzare:

- l'applicazione in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere il pagamento dei maggiori premi dovuti, delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146, per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell'autoliquidazione 2025/2026 in scadenza al prossimo 16 febbraio 2026;

- la notificazione ai soggetti assicuranti delle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, avvertendoli che l'applicazione delle suddette nuove aliquote è effettuata in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere il pagamento dei maggiori premi dovuti in caso di mancata adozione del predetto decreto ovvero di

diversa riformulazione da parte dello stesso decreto attuativo della proposta dell'Inail adottata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;

- la notificazione ai soggetti assicuranti nella medesima comunicazione che l'Istituto fa espressa riserva di richiedere il pagamento dei maggiori premi dovuti ove sulla base del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, il soggetto assicurante risultasse aver riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente

f.to prof. Fabrizio D'Ascenzo